



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

### Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)

Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)

Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

**Ai Clienti in indirizzo  
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 8 gennaio 2025

**Oggetto: Dal 2025 esenzione da imponibilità per spese viaggio e trasporto anche in caso di trasferte nel territorio comunale**

Spett.li Clienti,

il decreto legislativo 192/2024 (in GU del 16 dicembre 2024), ha introdotto modifiche in materia di determinazione di Ires ed Irpef, con alcuni riflessi anche in ambiti riferibili ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati, pertanto aventi interesse diretto per le nostre attività.

Tra le novità del decreto merita di essere posto all'attenzione quanto evidenziato in oggetto.

In particolare, è rilevante – per la frequente casistica che caratterizza le abitudini ed esigenze aziendali – quanto introdotto in materia di rimborso di spese di viaggio e trasporto nell'ambito del territorio comunale che costituisce sede abituale di prestazione per il lavoratore; in sostanza,

- ✓ la precedente versione della norma di riferimento (art. 51 comma 5 del Tuir), prevedeva la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale ad esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (quindi, biglietti del bus, tram, metro, ecc.);
- ✓ Il D.Lgs. n. 192/2024 interviene proprio sui rimborsi di spese di viaggio e di trasporto prevedendo che, ai fini della relativa esclusione dall'imponibile, le spese devono essere comprovate e documentate. Viene, dunque, eliminato il riferimento a documenti provenienti dal vettore comprovanti il sostenimento delle spese in questione.

**Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale nel quale il lavoratore svolge la sua prestazione abituale, il rimborso chilometrico riconosciuto per l'utilizzo del mezzo privato risulta esente da imponibilità (purché opportunamente comprovato e documentato);**

- ✓ Ogni altro rimborso di spese o indennità per trasferte all'interno del territorio comunale – diverso da spese di viaggio e trasporto documentate – resta soggetto a ordinaria imponibilità;
- ✓ Tale importante novità si aggiunge a quanto già segnalato con nostra Newsletter 2/2025 del 4 gennaio scorso di commento della Legge di Bilancio 2025 – alla quale si rimanda per approfondimenti – che ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, che i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal

lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito del percipiente (dipendente/collaboratore) a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Nel restare a disposizione per approfondimenti, nonché in attesa di eventuali ulteriori precisazioni da parte dell'Agenzia Entrate, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting srltp